

**CONTRATTO  
DI  
FORNITURA  
DI  
ENERGIA ELETTRICA**

**TRA  
ELECTRA ITALIA S.P.A.  
E  
ASL**

# CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA n.7006003896 Ver.2 del 25/11/2011

Tra le Parti

Electra Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Donegani, 2, C.F. e P.IVA 12863050154, N. Registro Imprese Milano 165463, (di seguito Fornitore)

e

ASL con sede legale in \_\_\_\_\_, P.IVA 12319130154, in persona del  
rappresentante legale/procuratore (di seguito Cliente)

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

### OGGETTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1 Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica in favore del Cliente.

1.2 Al presente Contratto sono allegate le Condizioni Generali di Fornitura e gli ulteriori allegati indicati nell'Elenco Allegati che ne sono parte integrante; nel caso di contrasto tra le Condizioni Generali e quelle del presente Contratto prevarranno quelle del Contratto.

## ARTICOLO 2

### DURATA DELLA FORNITURA

2.1 La fornitura avrà inizio dalle ore 0:00 del 01/01/2012 e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2012. E' escluso il tacito rinnovo. In deroga all'art. 9.5 delle Condizioni Generali di Fornitura, le Parti rinunciano espressamente al diritto di recesso anticipato per tutta la durata del contratto.

## ARTICOLO 3

### PUNTI DI PRELIEVO E PRELIEVI ATTESI DI ENERGIA ELETTRICA

3.1 L'energia elettrica verrà fornita ai Punti di Prelievo specificati in allegato.

3.2 Il Cliente ha effettuato la migliore stima dei consumi per il periodo contrattuale per ogni Punto di Prelievo. La somma di tale stima è riassunta nella tabella sotto indicata che contiene i Prelievi Attesi di Energia (PAE) totali suddivisi per fascia oraria.

Resta inteso che, in caso di rappresentazione dei Prelievi Attesi di Energia (PAE) su 2 Fasce, le fasce orarie sono definite come segue: peak = tutte le ore dell'anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì; off peak = tutte le ore dell'anno ad esclusione di quelle peak. In caso di rappresentazione su 3 Fasce, le fasce orarie "peak", "mid level" e "off peak" sono quelle definite dalla delibera AEEG 181/06.

Fascia Oraria	Peak (kWh)	Mid Level (kWh)	Off Peak (kWh)	Totale (kWh)
Totale	3.728.021	2.109.724	3.418.240	9.255.985

3.3 Il Cliente si impegna a comunicare ogni variazione prevista rispetto alle Previsioni Annuali per Fasce e su richiesta del Fornitore si impegna a fornire tutto il supporto necessario per la stima dei profili orari di prelievo quando non già disponibili. Resta inteso che nel caso in cui e fino a quando presso il Punto di Prelievo sia installato un misuratore non trattato orario o per fasce, l'attribuzione dei PAE mensili alle fasce orarie è effettuata sulla base del profilo di prelievo convenzionale, elaborato dal Fornitore in base ai dati di load profile per l'area nord disponibili alla data di firma del Contratto, che il Cliente dichiara di accettare.

## ARTICOLO 4

### CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

#### 4.1 Prezzi ed aggiornamento

Il prezzo dell'energia "P" è pattuito come segue:

$$\begin{aligned} P(\text{peak}) &= k * I_t + (0,716) \text{ c€}/\text{kWh} \\ P(\text{mid level}) &= k * I_t + (0,409) \text{ c€}/\text{kWh} \\ P(\text{off peak}) &= k * I_t + (-1,241) \text{ c€}/\text{kWh} \end{aligned}$$

Dove  $k = 1,00$

Le fasce orarie "peak", "mid level" e "off peak" sono quelle definite dalla delibera AEEG 181/06.

Nel caso in cui e fino a quando presso il Punto di Prelievo sia installato un misuratore non trattato orario o per fasce, l'attribuzione dei prelievi complessivi di energia elettrica comunicati dal Distributore alle suddette fasce orarie è effettuata sulla base del profilo di prelievo convenzionale di cui all'art. 3.3 del Contratto.

Il parametro  $I_t = \{[(\text{Indice ELIT}) \cdot (100/1000)]\}$  arrotondato alla terza cifra decimale ed espresso come [cEuro/kWh], con riferimento al valore del mese di fornitura.

**Indice ELIT<sub>t</sub> = a \* GASOLIO<sub>t</sub> + b \* BTZ<sub>t</sub> + c \* BRENT<sub>t</sub> [Euro/MWh]**

dove:

- a è il coefficiente attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,071379;
- GASOLIO<sub>t</sub> è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "Barges FOB Rotterdam" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertite in €/t considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea in ciascuno dei nove mesi precedenti la data di aggiornamento.
- b è il coefficiente attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,036960;
- BTZ<sub>t</sub> è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "Barges FOB Rotterdam" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertite in €/t considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea in ciascuno dei nove mesi precedenti la data di aggiornamento.
- c è il coefficiente attribuito all'indice del prezzo del Brent, pari a 0,028216;
- BRENT<sub>t</sub> è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "BRENT DATED" pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertite in €/t considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea in ciascuno dei nove mesi precedenti la data di aggiornamento.

A parziale modifica dell'art. 5.3 delle Condizioni Generali di Fornitura, i prezzi sopra riportati comprendono gli oneri derivanti dal recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO<sub>2</sub> in atmosfera.

#### 4.2 Bande di tolleranza

Il Cliente non è vincolato al rispetto di alcuna banda di tolleranza applicata ai PAE. Tuttavia nel caso i prelievi del Cliente risultino per due mesi consecutivi maggiori o minori del 20% rispetto ai PAE per fascia e per mese, senza che il Cliente abbia comunicato preventivamente al Fornitore la nuova previsione PAE, il Fornitore potrà rinegoziare le condizioni, anche economiche di fornitura, applicando la procedura prevista dall'articolo 9.1 e ss delle condizioni Generali di Fornitura.

#### 4.3 Corrispettivi e oneri di bilanciamento

Il corrispettivo di sbilanciamento, a copertura degli oneri di cui all'articolo 40 della delibera AEEG 111/06, è a carico del Fornitore.

Qualora il Cliente risulti assegnatario di quote dei servizi di interrompibilità del carico come definite nella delibera AEEG 289/06 e ss.mm.ii., il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare al Cliente gli eventuali oneri di sbilanciamento sostenuti ai sensi dell'articolo 40 della delibera AEEG 111/06 per un ammontare massimo pari alla potenza disponibile dei Punti di Prelievo del Cliente in ciascuna ora, o frazione di ora, in cui si sia verificato un distacco del carico secondo le modalità definite da Terna.

Il Cliente si impegna a fornire la necessaria assistenza al Fornitore in materia di programmazione oraria dei prelievi.

4.4 Valorizzazione energia CIP6  
NON APPLICABILE.

ARTICOLO 5

**SERVIZI**

5.1 Il Fornitore si impegna a eseguire in favore del Cliente i seguenti servizi aggiuntivi alla fornitura:

- **Data Management:** il Fornitore, sulla base dei dati di misura rilevati e trasmessi dal locale gestore della rete, metterà a disposizione del Cliente i dati di prelievo orari per tutti i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, aggiornati giornalmente sul proprio sito internet. Verranno inoltre resi disponibili al Cliente applicativi software atti all'analisi dei dati di prelievo aggregati o per singolo sito.
- **Accesso,** mediante collegamento ad un'area riservata del sito del Fornitore, alle copie delle fatture emesse.
- **Gestione degli adempimenti richiesti dal Contratto per il Servizio di Dispacciamento** stipulato dal Fornitore con Terna per i Punti di Prelievo del Cliente.
- **Gestione degli adempimenti richiesti dal Contratto per il Servizio di Trasporto** stipulato dal Fornitore con i Gestori della Rete interessati per i Punti di Prelievo del Cliente.

5.2 I Servizi aggiuntivi sopra indicati verranno svolti dal Fornitore in via accessoria e senza nessun costo ulteriore rispetto alla fornitura di energia elettrica e per tutta la durata di questa. In ogni caso di perdita di efficacia del Contratto di fornitura, dovuta a scadenza, risoluzione o recesso o a qualunque altra causa cesseranno contestualmente anche i Servizi aggiuntivi.

5.3 Le Parti convengono che esiste un reciproco interesse ad approfondire la tematica del risparmio energetico.

In particolare, nell'ambito del presente Contratto, il Cliente concede una prelazione a Electra Italia per lo svolgimento dei servizi di audit energetico e consuntivazione dei risparmi ottenuti al fine di conseguire eventuali incentivi tra cui, a titolo esemplificativo, i c.d. certificati bianchi.

Electra Italia potrà svolgere direttamente i suddetti servizi o avvalersi di società specializzate (c.d. ESCo - Società di Servizi Energetici).

ARTICOLO 6

**GARANZIA DEL CREDITO**

Il Fornitore provvederà, a proprie cura e spese, a stipulare un'apposita polizza assicurativa dei crediti che sorgeranno in funzione del presente Contratto.

Nel caso in cui l'istituto assicurativo rifiuti di assicurare i crediti per il massimale richiesto dal Fornitore o revochi l'assicurazione in corso di fornitura, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, e il Cliente dovrà rilasciare al Fornitore, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di un primario istituto di credito o assicurativo per un importo di 331.100,00 € (trecentotrentunomilacento/00 €) con validità fino a novanta giorni successivi al termine della fornitura, come previsto dall'Art. 8 delle Condizioni Generali di Fornitura.

ARTICOLO 7

**VARIE**

7.1 Le comunicazioni fra le Parti riferite al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi. Le comunicazioni via posta elettronica dovranno essere comunque confermate, ove non sia richiesta una modalità diversa, via fax o via posta ordinaria

Electra Italia S.p.A.  
Indirizzo: Via G. Fara, 26  
20124 Milano  
c.a. Alessandro Marchi  
E mail: alessandro.marchi@electraitalia.com  
☎ 02 37011717  
Fax 02-37011771

ASL  
Indirizzo: Via Montenero, 34  
20135 Milano (MI)  
c.a. Nicola Collarini  
e mail: info@erbice.it  
☎ 02 54189406  
Fax 02 54189407

A parziale modifica del paragrafo 6.1 delle Condizioni Generali di fornitura il Cliente potrà effettuare il pagamento con valuta fissa per il beneficiario pari al primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di fatturazione.

ARTICOLO 8

**FORMA E VALIDITA' DEL CONTRATTO**

8.1 Il presente Contratto è valido ed efficace tra le Parti solo a condizione che sia da entrambe debitamente sottoscritto. Qualora il testo contrattuale sia firmato da una sola Parte, esso vale come proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 del c.c., formulata alla Parte che non ha sottoscritto ed è valida fino alle ore 13.00 del quarto giorno dalla data di sua ricezione via fax/via posta elettronica.

Per accettazione della proposta fa fede unicamente l'invio alla parte proponente, entro il termine suindicato, del Contratto o di copia di esso debitamente sottoscritto.

Data: 25/11/2011

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Cliente)

\_\_\_\_\_  
(Electra Italia S.p.A. I PROCURATORI)

- *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il Cliente dichiara di conoscere le Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica di Electra Italia S.p.A. e di approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli*

Art. 1 Oggetto (1.2 divieto di cessione a terzi dell'energia elettrica); Art. 2 Caratteristiche della fornitura (2.4 regime di esclusiva a favore del Fornitore); Art. 6 Fatturazione (6.2 decadenza per contestazione importi fatturati); Art. 7 Mora – Sospensione della fornitura (7.1. Sospensione della fornitura); Art. 9 Modifica unilaterale del contratto (9.5 recesso); Art. 10 Risoluzione del Contratto (10.1 clausola risolutiva espressa); Art. 14 Clausole finali (14.5 Foro competente in via esclusiva).

Data: 25/11/2011

Elenco Allegati:

- Previsioni annuali per fascia
- Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica
- Modulo RID

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma del Cliente

## **Condizioni Generali di fornitura di Energia Elettrica di ELECTRA ITALIA S.p.A.**

### **Articolo 1 OGGETTO**

1.1. Con le presenti Condizioni Generali di Fornitura viene disciplinata la fornitura di energia elettrica da parte di Electra Italia S.p.A. (nel seguito "Fornitore") ai propri clienti per uso non domestico ("Clienti"). Si intendono tali anche i Clienti appartenenti ad un Consorzio debitamente autorizzato a stipulare, in nome e per conto dei consorziati e con effetti immediatamente vincolanti per gli stessi, i contratti di fornitura di energia elettrica e gli ulteriori atti strumentali all'esecuzione della fornitura. Le specifiche condizioni della fornitura al Cliente sono regolate dal contratto di fornitura concluso con il Cliente o con il Consorzio ("Contratto").

1.2. L'energia elettrica fornita sarà destinata esclusivamente ad uso proprio del Cliente che non potrà in nessun caso cederla a terzi.

1.3 L'energia elettrica verrà consegnata al Cliente nei Punti di Prelievo indicati nel Contratto, in forza del contratto di trasporto con il gestore della rete.

1.4 Il Cliente, con riferimento alla data di inizio della fornitura di cui all'art. 2.1 del Contratto, dichiara per ciascun Punto di Prelievo del Contratto, di essere libero da precedenti vincoli contrattuali con altri operatori.

1.5. Qualora, in relazione ad uno o più Punti di Prelievo, la fornitura non possa essere avviata a causa di persistenza di vincoli contrattuali con il precedente fornitore, il Cliente sarà tenuto a titolo di indennizzo, al pagamento del 20% dell'energia prevista nell'allegato Previsioni Annuali per Fascia valorizzata ai prezzi contrattuali per fascia per tutti i mesi di mancata fornitura.

### **Articolo 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

2.1 Electra Italia ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet ([www.electraitalia.com](http://www.electraitalia.com)) le informazioni sul mix energetico come previsto dal Decreto MSE del 31 luglio 2009 in materia di "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione".

2.2 Il rispetto delle caratteristiche nominali dell'energia prelevata, così come il rispetto degli standard di qualità del servizio (continuità, micro interruzioni, ecc.), nonché la gestione del collegamento del Cliente/i, alla rete elettrica, competono al gestore della rete alla quale sono connessi gli impianti che ne è unico responsabile.

2.3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente il Fornitore potrà, su delega del Cliente, gestire operativamente alcuni aspetti della connessione degli impianti del Cliente alla rete, fermo restando che saranno a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti necessari per l'avvio e l'esecuzione della fornitura, così come andranno a beneficio del Cliente eventuali indennizzi per i casi di non conformità agli standard qualitativi adottati dal gestore della rete.

2.4. La fornitura di energia elettrica è in regime di esclusiva a favore del Fornitore, impegnandosi il Cliente/i a non rifornirsi da terzi per soddisfare le proprie esigenze di ritiro di energia elettrica relative ai Punti di Prelievo indicati nel Contratto di fornitura.

### **Articolo 3 MISURE**

3.1 L'energia fornita verrà misurata con l'ausilio dei misuratori installati dal gestore della rete cui sono connessi gli impianti del Cliente e dei quali il Cliente è costituito custode.

3.2 Il Fornitore ha facoltà di accedere in ogni momento, tramite personale proprio o di terzi soggetti incaricati, agli apparecchi di misura presso il Cliente, nonché di installare a propria cura e spese dispositivi di misura supplementari per fini di controllo delle misure e dispositivi per la teletrasmissione dei dati.

3.3 Per le eventuali contestazioni del Cliente circa l'entità delle misure e nei casi in cui si verificano irregolarità di funzionamento di un gruppo di misura si applicheranno le procedure di verifica e di ricostruzione dei consumi previste dal contratto di trasporto con il competente gestore di rete.

### **Articolo 4 CONFERIMENTO DI MANDATO E DELEGHE**

4.1 Ove non diversamente disposto dalle Parti, con la firma del Contratto il Cliente o il Consorzio conferiscono al Fornitore in via esclusiva, il mandato senza rappresentanza per il compimento di qualsiasi atto e negozio giuridico nei confronti del gestore della rete cui sono connessi gli impianti, di TERNA, del GME e delle altre autorità di settore, necessario o utile per l'esecuzione del Contratto di fornitura di energia elettrica.

Il mandato comprende la conclusione dei contratti per i servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia ed il compimento di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compresa la gestione della connessione del Cliente alla rete del distributore nei limiti di cui al precedente art. 2.3.

Il mandato si intende conferito anche nell'interesse del mandatario, ai sensi dell'art. 1723 c.c.

4.2 Il Cliente e il Consorzio si impegnano a fornire tempestivamente al Fornitore i mezzi e la collaborazione necessari all'espletamento del mandato e all'adempimento delle obbligazioni contratte dal Fornitore in qualità di mandatario.

4.3 Nel caso di risoluzione o scadenza del Contratto, per qualsiasi causa, cesserà anche il rapporto di mandato, impegnandosi il Cliente e il Consorzio a tenere indenne il Fornitore di ogni spesa e di ogni importo dovuto a terzi in conseguenza dell'assunzione di obbligazioni per loro conto in esecuzione del mandato e della sua cessazione.

4.4 Il Cliente e il Consorzio si impegnano per tutta la durata del contratto a cooperare gratuitamente ed in via esclusiva con il Fornitore, a semplice sua richiesta, al fine di consentire la partecipazione alle procedure di approvvigionamento di energia elettrica e/o di allocazione di strumenti di copertura, quali, a titolo esemplificativo, assegnazione energia CIP6, aste per energia di importazione o per CCCI ecc.

Il Fornitore risulterà e resterà titolare dei proventi e dei diritti derivanti dalle assegnazioni conseguenti alle procedure sopra indicate. Qualora il Fornitore, per qualsivoglia ragione, non possa risultarne assegnatario o mantenersi la titolarità, il Cliente o il Consorzio trasferirà al Fornitore tali diritti e proventi o l'equivalente economico.

### **Articolo 5 - PREZZI ED ALTRI ONERI**

5.1. I Prezzi per la fornitura di energia elettrica ed il meccanismo di aggiornamento sono indicati nel Contratto.

I Prezzi fissi ed invariabili non saranno soggetti ad aggiornamenti periodici, fatta salva l'applicazione degli oneri sopravvenuti, come previsto di seguito. I prezzi verranno applicati alle quantità di energia elettrica prelevate dal Cliente nel rispetto di quanto indicato nel Contratto relativamente alle Bande di Tolleranza. Saranno inoltre addebitati dal Fornitore al Cliente con i criteri prescritti dalla vigente normativa in materia di trasporto e dispacciamento:

- a) il corrispettivo per il servizio di trasporto corrispondente all'opzione tariffaria fissata dal gestore della rete ed applicata in relazione a ciascun Punto di Prelievo del Cliente;
- b) le Maggiorazioni e le Perdite in rete, come definite dal "Testo Integrato per la trasmissione distribuzione misura e vendita" (delibera AEEG 05/04) come successivamente modificato od integrato;
- c) i corrispettivi di dispacciamento di cui alla delibera AEEG 111/06 e successivi aggiornamenti ed in generale tutti i corrispettivi previsti dalla normativa via via in vigore in materia di dispacciamento, misura e trasporto dell'energia elettrica.

5.2. I Prezzi sono da intendersi al netto di tasse, imposte, diritti ed accise applicati da qualunque autorità competente in relazione alla vendita da parte del Fornitore ed all'acquisto da parte del Cliente dell'energia elettrica oggetto del Contratto. Le tasse, imposte, i diritti ed accise, per le quali il Fornitore esercita il diritto di rivalsa, inclusa l'IVA sulla vendita e consegna dell'energia elettrica oggetto del Contratto ed in generale gli oneri relativi alla stipulazione ed alla esecuzione del Contratto, saranno in ogni caso a carico del Cliente che ne terrà indenne il Fornitore e verranno separatamente esposti in fattura.

Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare per iscritto al Fornitore entro la data di inizio della fornitura l'eventuale fruizione di regimi agevolati o di esenzione dall'IVA. Qualora il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come "esportatore abituale" ai fini Iva dovrà fornire la relativa dichiarazione di intenti.

Il Cliente dovrà inoltre fornire, per ogni Punto di Prelievo, entro la data di inizio della fornitura, dichiarazione sottoscritta sul modello a ciò predisposto, relativa all'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'ufficio delle dogane e della Provincia di competenza, congiuntamente alla dichiarazione di utilizzo dell'energia elettrica ai fini dell'esenzione dalle accise.

In caso di omessa dichiarazione in ordine alle modalità di pagamento delle imposte, il Fornitore applicherà le stesse nella misura massima prevista dalla disciplina in vigore, addebitando i relativi importi in fattura.

Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore dal Cliente stesso.

Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 20 (venti) giorni le somme richieste.

L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l'Amministrazione finanziaria e/o con qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.

Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme.

Il Fornitore adempirà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.

5.3. Ove non diversamente previsto dal Contratto, i Prezzi non comprendono gli oneri derivanti dal recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissioni CO<sub>2</sub> in atmosfera.

5.4. I Prezzi non comprendono in generale tutti i corrispettivi od oneri relativi alla fornitura od all'approvvigionamento di energia di importazione e/o di produzione nazionale introdotti con provvedimenti delle autorità di settore successivamente alla firma del Contratto, che saranno a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti.

## **Articolo 6 FATTURAZIONE**

6.1 Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sulla base di fatture mensili posticipate sulla base delle misure dell'energia prelevata rese disponibili dal gestore di rete. Il pagamento dovrà essere effettuato con valuta fissa per il beneficiario pari all'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione della fattura o secondo quanto riportato nella fattura, mediante addebito automatico permanente sul conto corrente del Cliente (procedura RID). In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con comunicazione scritta del Fornitore da recapitare al Cliente per raccomandata a.r. e le fatture emesse successivamente dovranno essere pagate "a vista".

E' facoltà del Fornitore, in presenza di giustificati motivi, fatturare il prezzo dell'energia elettrica in acconto sulla base dei Prelievi Attesi di Energia per il mese di competenza, salvo conguaglio nei mesi successivi.

Potranno essere altresì fatturati in acconto gli ulteriori corrispettivi ed oneri di sistema a carico del Cliente, salvo conguaglio da effettuare, anche dopo il termine della fornitura, sulla base dei dati definitivi. Gli eventuali importi derivanti dall'applicazione delle bande di tolleranza verranno periodicamente fatturati dal Fornitore in base alla disponibilità dei dati di consumo confermati dal Distributore Locale.

6.2 Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dal Cliente per iscritto nel termine di decadenza di novanta giorni dalla data di emissione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione del pagamento.

## **ARTICOLO 7 MORA – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

7.1. Decorsi 10 giorni dalla data di scadenza della fattura il Fornitore potrà richiedere al gestore di rete di sospendere la fornitura di energia elettrica ad uno o più Punti di Prelievo, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002 e l'eventuale maggior danno.

7.2. La richiesta potrà essere avanzata decorsi infruttuosamente 5 giorni dalla ricezione da parte del CLIENTE della lettera di costituzione in mora contenente l'intimazione al CLIENTE del pagamento del debito scaduto pena la sospensione della fornitura e l'indicazione dei termini per la comunicazione dell'eventuale pagamento che dovrà essere inviata al Fornitore, accompagnata dalla documentazione comprovante il pagamento, al numero di fax indicato nel Contratto.

7.3. Le spese postali relative all'invio dei solleciti di pagamento, nonché quelle per la disattivazione e riattivazione della fornitura, sono carico del Cliente nei limiti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

#### **Articolo 8 GARANZIA**

8.1. Il Cliente o il Consorzio si impegnano a procurare al Fornitore almeno 15 giorni prima dell'inizio della fornitura una garanzia bancaria od assicurativa rilasciata da un istituto di credito o assicurativo di gradimento del Fornitore per l'importo indicato nel Contratto.

Tale garanzia dovrà essere adeguata, secondo le ragionevoli richieste del Fornitore, qualora nel corso della fornitura vengano sostanzialmente modificati in aumento i Prelievi del Cliente o qualora intervengano mutamenti nella situazione economico patrimoniale o giuridica del Cliente.

La garanzia dovrà essere incondizionata, irrevocabile e con clausola a prima richiesta, con rinuncia dell'istituto garante al beneficio della preventiva escussione del debitore ed ai benefici di cui all'art. 1957 c.c..

Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia, essa dovrà essere ricostituita per l'intero ammontare entro 15 giorni.

#### **Articolo 9. RINEGOZIAZIONE E RECESSO**

9.1 Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto, si verificassero dei fatti, ivi compresi modificazioni normative e tariffarie in materia, al di fuori del controllo delle Parti, idonei ad incidere sul mercato dell'energia elettrica a livello nazionale e/o comunitario o comunque tali da comportare alterazione sostanziale dei parametri di riferimento e delle condizioni economiche del Contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il Contratto al fine di raggiungere un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

9.2 In tale caso la richiesta di rinegoziazione dovrà pervenire all'altra parte per iscritto e contenere tutti gli elementi essenziali della proposta di modifica o di integrazione del Contratto.

9.3 Nel caso l'accordo non venisse raggiunto entro 15 giorni dall'invio di tale richiesta è data a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto con 10 giorni di preavviso.

9.4 Nel caso di risoluzione del Contratto, il Cliente, in solido con il Consorzio di appartenenza, terrà indenne il Fornitore di quanto questi sia tenuto a pagare al gestore della rete o a Terna in forza del contratto di trasporto e di dispacciamento.

9.5. Salvo diverso accordo delle parti nel Contratto, è riconosciuta ad entrambe le Parti la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto mediante lettera raccomandata a.r. da inviare all'altra Parte con un termine di preavviso minimo di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione e comunque non prima della data di inizio della fornitura. Nei casi di contratto con un Consorzio è ammesso lo scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente ad un Cliente per effetto di recesso unilaterale nel rispetto di quanto precede.

#### **Articolo 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

10.1 Ferma restando l'applicabilità della generale disciplina in materia di risoluzione per inadempimento e di responsabilità contrattuale, le Parti concordemente si danno atto che il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione della Parte non inadempiente, da inviare all'altra mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere di tale facoltà, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, anche se riferite ad altro contratto vigente o che sia stato vigente tra il Fornitore ed il Cliente ovvero tra il Cliente ed altra società in rapporto di controllo o collegamento societario con il Fornitore:

- a) inosservanza delle modalità di pagamento (RID) previste dall'art. 6 delle Condizioni Generali;
- b) mancato rilascio, adeguamento o ricostituzione delle garanzie contrattualmente previste;
- c) mancato pagamento del debito per la fornitura di energia elettrica per un periodo superiore a 2 giorni decorrenti dalla richiesta sospensione della fornitura o reiterato ritardo nel pagamento delle fatture legittimante l'avvio della procedura di sospensione ove questa sia stata già avviata una volta nel corso del periodo di fornitura;
- d) mancato pagamento da parte del Cliente dell'importo anche parziale di una fattura entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di pagamento;
- e) cessione del Contratto in violazione del divieto posto dall'art. 12 (Cessione) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura;

10.2 In conseguenza della risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di attivare tutte le procedure previste dalla vigente normativa per interrompere il servizio di trasporto e dispacciamento in relazione al Punto di Prelievo del Cliente, nonché la procedura per la sospensione per morosità come regolata dall'AEEG.

10.3. Il Fornitore avrà inoltre il diritto di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare al Cliente mediante lettera raccomandata o altro mezzo che certifichi la sua ricezione, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- (a) avvio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa;
- (b) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività del Cliente.

10.4 Nei casi di contratto con un Consorzio è ammesso lo scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente ad un Cliente per effetto di suo inadempimento o per il verificarsi di una delle condizioni previste ai precedenti paragrafi.

10.5 In conseguenza della risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore, a titolo di penale, un importo pari ad 1/3 del valore residuo del contratto, calcolato applicando i Prezzi ai Prelievi Attesi di Energia del periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto ed il termine finale originario della fornitura, ferma la risarcibilità del maggior danno.

10.6 Fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi dell'articolo 1353 c.c., qualora il Fornitore dichiari di volersene avvalere, gli effetti del presente contratto verranno meno a fronte della risoluzione o comunque del venir meno dell'efficacia del contratto del trasporto in essere tra il fornitore ed il trasportatore per motivi non riconducibili al fornitore stesso.

#### **Articolo 11 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

11.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa, le Parti si asterranno dal divulgare i contenuti del Contratto, con particolare riferimento al prezzo della fornitura, senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte e si impegnano ad usare ragionevole diligenza nella loro diffusione al proprio interno.

11.2 Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione alla negoziazione ed all'esecuzione del Contratto, salvo che tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto.

11.3 Le Parti ai sensi del d.lgs. 196/03 dichiarano di avere ricevuto l'informativa prescritta dall'art. 13 del cit. d.lgs. e di consentire reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi indicate.

11.4 Il Cliente, eventualmente anche a mezzo del Consorzio, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per la formulazione di proposte da parte del Fornitore o di soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario del Fornitore inerenti la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi attinenti il settore energetico.

#### **Articolo 12 CESSIONE**

12.1 Il Contratto potrà essere ceduto dal Cliente a terzi, solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Il consenso non potrà essere negato se non per motivate ragioni attinenti alla capacità economica e tecnica del cessionario.

12.2 Tale divieto si applicherà anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda che dovessero interessare il Cliente con terzi. Resta inteso che a seguito dell'eventuale cessione del Contratto da parte del Cliente, seppure assentita ai sensi del presente articolo, il Cliente sarà liberato dalle obbligazioni assunte nei confronti del Fornitore solo alle concomitanti condizioni (i) che il terzo cessionario o subentrante abbia prestato in favore del Fornitore le garanzie richieste, (ii) che le obbligazioni di pagamento della fornitura effettuata in favore del Cliente siano state integralmente adempiute.

12.3 Il Cliente e in caso di contratto con un Consorzio, anche il Consorzio, acconsentono sin d'ora alla cessione del Contratto a società che siano con il Fornitore in rapporto di controllo o collegamento societario.

#### **Articolo 13 RECLAMI – PROCEDURA DI CONCILIAZIONE**

13.1. Il Cliente potrà formulare richieste di informazioni e reclami attraverso i seguenti canali: via fax al n. 02-37011771 o via internet accedendo al sito [www.electraitalia.com](http://www.electraitalia.com) e completando l'apposito modulo. Il Fornitore provvederà con la massima celerità a fornire motivata risposta scritta.

#### **Articolo 14 CLAUSOLE FINALI**

14.1 Il Contratto potrà essere modificato soltanto per iscritto, con atti debitamente firmati dalle Parti. Le Parti espressamente convengono che la nullità di una o più condizioni del Contratto non inciderà sulla validità dell'intero accordo, impegnandosi sin d'ora a sostituire concordemente le condizioni affette da nullità.

14.2 Le comunicazioni fra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi indicati al momento della conclusione del Contratto o a quelli successivamente comunicati in variazione.

14.3 Le comunicazioni via posta elettronica dovranno essere comunque confermate, ove non sia richiesta una modalità diversa, via fax o via posta ordinaria.

14.4 Si intendono recepite nel Contratto le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'AEEG definirà ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16.3.99 n. 79.

14.5 Qualunque controversia inerente l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto sarà decisa in via esclusiva dall'Autorità Giudiziaria di Milano.

## Previsioni Annuali Per Fascia

	Anno	Peak (KWh)	Mid Level (KWh)	Off Peak (KWh)	Totale Energia (KWh)
<b>Mese</b>					
Gennaio	2012	308.784	173.053	321.154	802.991
Febbraio	2012	307.907	172.190	258.746	738.843
Marzo	2012	331.529	179.064	267.430	778.023
Aprile	2012	250.506	163.234	253.035	666.775
Maggio	2012	275.290	156.133	262.356	693.779
Giugno	2012	287.053	162.566	266.687	716.306
Luglio	2012	309.961	188.441	294.473	792.875
Agosto	2012	338.325	191.451	315.404	845.180
Settembre	2012	306.015	178.678	270.010	754.703
Ottobre	2012	300.861	182.734	278.129	761.724
Novembre	2012	316.134	172.042	280.409	768.585
Dicembre	2012	395.656	190.138	350.407	936.201
<b>Totale</b>		<b>3.728.021</b>	<b>2.109.724</b>	<b>3.418.240</b>	<b>9.255.985</b>

TOTALE ASL

## PUNTI DI PRELIEVO

Ragione Sociale	POD/N. Presa	Rete di Distribuzione	Indirizzo	Comune	Prov.	Livello di tensione
ASL			Aggregato ASL 5	Milano	Milano	

